



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO 1° "D'ACQUISTO-LEONE"

VIA INDIPENDENZA, 1 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO

Distretto n° 31 - C. F. 93076670632 - C. M. NAIC8G1003

Telefono e fax 081/3177304 - e mail NAIC8G1003@ISTRUZIONE.IT

Sito Web: www.ic1dacquistoleone.edu.it - postacertificata: NAIC8G1003@pec.istruzione.it

Pomigliano d'Arco , 18 aprile 2023

Al personale docente
Al personale ATA
Al Direttore D.S.G.A.
e per conoscenza
Agli studenti
Alle famiglie
All'ALBO

Al Sito
WEB

Oggetto: **OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI – richiamo** Direttiva a.s. 2022/2023

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*

(2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti **sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente.

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando, il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante (tale prescrizione viene ottemperata nel rispetto delle procedure organizzative predisposte per l'accoglienza in ingresso in fase emergenziale).

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza, custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Si ricorda che il compito degli assistenti tecnici è teso a garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"; ciò implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

I collaboratori scolastici avranno cura di ottemperare alle indicazioni fornite mediante gli incontri formativi contenute nel protocollo adottato dalla scuola al fine ridurre il rischio di contagio da Covid-19: rispetto del cronoprogramma e delle procedura di sanificazione degli ambienti e delle superfici, cura del registro di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici per la prevenzione del contagio Covid-19, cura del registro dell'accesso degli utenti esterni e relative procedure.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi a scuola 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (nel rispetto degli orari di scaglionamento adottati).

2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.

3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

4. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, **non è consentito** fare uscire dalla classe gli alunni. In casi eccezionali è consentito far uscire un alunno per volta, fatta eccezione per i casi motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente, in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. Tutti gli spostamenti vanno segnalati nell'apposito registro in dotazione.

5. Se un docente deve allontanarsi, per pochi minuti, dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega libero e disponibile affinché vigili sulla stessa.

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Vicepresidenza/Presidenza.

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi, o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.

8. **I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno** che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe, per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

9. **Nella scuola** intesa come *comunità educante* chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

10. **Alle classi non è permesso uscire** dall'aula prima del suono della campanella; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.

11. **Agli studenti non è consentito uscire** dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.

12. **Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati** dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.

Gli alunni si avvarranno esclusivamente dei servizi posti sul piano della classe di appartenenza, tranne durante le ore in cui si usufruisce della palestra che si riferiranno ai bagni. I collaboratori scolastici provvederanno ad igienizzare i bagni ad ogni cambio turno.

13. **È vietato espellere momentaneamente** dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce, la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

14. **I docenti devono** vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza. Il personale tutto è responsabile del rispetto di quanto sopra.

E' vietato mandare gli alunni in aula docenti, segreteria e in *giro* per la scuola per recuperare materiale, libri, fotocopie o altro. In tal caso occorre rivolgersi ai collaboratori scolastici o provvedere preventivamente a prelevare il materiale necessario per la lezione.

15. **La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici**, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.

16) Il docente che ha terminato l'orario di servizio **non può abbandonare la classe, ma deve attendere il collega che subentra; nel caso in cui, per eccezionali motivi non possa attendere l'arrivo del collega, è tenuto a richiedere l'intervento del collaboratore scolastico oppure avvisare l'ufficio di Dirigenza.**

17) Il docente, che inizia il servizio nelle ore successive alla 1^a ora, ovvero che ha avuto "libera un'ora", **dovrà garantire la propria presenza di fronte all'aula al momento del suono della campanella.**

18) **Il docente è sempre responsabile degli studenti anche durante eventuali spostamenti della classe all'interno della scuola (ad esempio dall'aula al laboratorio/palestra/giardino e viceversa). Le classi effettueranno gli spostamenti sempre accompagnati dal docente.**

19) Durante la permanenza in giardino e all'esterno, **i docenti dovranno vigilare con cura e diligenza non perdendo mai di vista il controllo sugli alunni e sui relativi spostamenti, evitando giochi rischiosi (correre in modo sfrenato, sedersi sui corrimano delle salite per disabili, ecc.). Inoltre, allorquando il giardino è invaso da fogliame ed in particolare dopo momenti di pioggia, si invitano i docenti tutti a desistere dall'utilizzo degli spazi esterni.**

Per completezza d'informazione, si precisa e si dispone:

- di essere celeri nel cambio dell'ora e a non intrattenersi con i colleghi o interlocutori diversi nei corridoi, nella palestra, nei laboratori e nei reparti di lavoro
 - di autorizzare l'uscita (da registrare sempre sia sul registro elettronico che su quello cartaceo) ad un solo alunno per volta e di verificare che gli stessi rientrino entro 5 minuti; qualora si reiterino casi di alunni che permangono più del necessario, segnalarlo sul registro di classe ed avvertire il coordinatore di classe che, a sua volta lo segnalerà al Dirigente Scolastico per il tramite dei suoi collaboratori
 - di aspettare in classe il suono della campanella che segnala l'uscita (ultima ora) e di far preparare gli alunni 5 minuti prima, invitandoli, altresì, a far riporre nell'apposito cestino eventuali materiali di risulta giacenti sotto / sopra i banchi o a terra e a sistemare il proprio materiale.
 - di educare gli alunni al rispetto del regolamento (rispetto per la struttura scolastica, corretta tenuta dell'aula, rispetto della comunità, abbigliamento consono alla scuola ecc...)
- - di avvertire l'ufficio di segreteria ed i coordinatori di plesso della propria assenza, o nel caso di eventuale e sporadico ritardo per sopraggiunti e non preventivabili accadimenti, entro le ore 07:30 e sempre in tempo utile per disporre la sorveglianza.

Si invitano i Sig.ri docenti e tutto il personale in indirizzo ad attenersi scrupolosamente alle sopraindicate disposizioni. In caso contrario, la sottoscritta si vedrà costretta, suo malgrado, ad attivare le procedure disciplinari previste al fine sanzionare comportamenti inosservanti delle predette disposizioni

Tanto di competenza.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Tiziana Rubinacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art 3 comma 2 D. Lgs 39/93